



Stampa 

Urbanistica: segnalazioni anonime abusi edilizi

Tettoie e garage abusivi, aperture su pubblica via non autorizzate, irregolarità nelle distanze tra costruzioni. Talvolta il cittadino timoroso non presenta un esposto per iscritto, ma si limita a fornire una segnalazione informale. Un Comune chiede al servizio Anci Risponde se queste indicazioni verbali, talvolta anonime, costituiscano titolo sufficiente per avviare le procedure di accertamento previste dalla normativa. Secondo gli esperti le segnalazioni anonime possono sicuramente indurre gli organi dell'Ente Locale ad esercitare il potere di vigilanza in materia urbanistica. Il Sindaco, in particolare, dovrebbe sollecitare gli organi gestionali (polizia municipale e UTC) a svolgere gli opportuni accertamenti. La giurisprudenza penalistica ha però affermato che le informazioni anonime non possono fungere in sé da elementi istruttori o probatori. Gli esperti citano, in particolare, la Cassazione (sezione VI, 3 novembre 1999, n. 3496) la quale si è così pronunciata: "Nel caso di denuncia anonima che riferisca fatti specifici attribuiti a persone determinate sussiste l'obbligo di segnalazione da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto in qualunque modo a conoscenza. Ciò che rileva in un eventuale procedimento non concerne i modi di conoscenza della notizia, ma la fondatezza o meno di essa attraverso dati probatori obiettivamente raccolti che prescindono dal tipo di fonte conoscitiva originaria: infatti se sotto il profilo processuale la fonte anonima non può essere utilizzata come elemento di prova a carico dell'indagato o dell'imputato, sotto il profilo sostanziale essa può dare luogo all'inizio di indagini dalle quali possono scaturire elementi di prova dell'avvenuta commissione di un reato". (eg)

- **Notizia** (16-05-2007)
- **Fonte:** Ancitel
- **Destinatari:** Urbanistica e tutela ambientale -
- **Argomento:**
- **Parole chiave:** Edilizia - Urbanistica -